

**L'ISTRUZIONE TECNICO-PROFESSIONALE  
NEL DECRETO BERSANI  
(art. 13 commi da 1 a 1-sexies e da 8 bis a 8 ter)**

<b>Testo della legge</b>	<b>Spiegazione e commento</b>
<p>1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresses le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.</p>	<p><i>Gli istituti tecnici e professionali ritornano a far parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore, uno dei due sistemi (l'altro è quello dell'istruzione e della formazione professionale demandato alle Regioni) che compongono il secondo ciclo. Quest'ultimo quindi non è più costituito dal sistema dei licei e da quello dell'istruzione e formazione professionale, come previsto dalla legge 53/03, ma, appunto, da quelli dell'istruzione secondaria superiore oltre che da quello dell'istruzione e formazione professionale ( vedi il successivo comma 8 bis, in cui si modifica il decreto 226/05, attuativo del secondo ciclo della legge 53/03). <b>L'istruzione professionale quindi, insieme a quella tecnica, rientra a pieno titolo nella "scuola statale" alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione. Una soluzione che torna a valorizzare questi due settori dell'istruzione, il cui rafforzamento è stato caldeggiato dalla FLC Cgil fino dal 2002.</b> Conseguentemente vengono soppressi i licei economico e tecnologico, che nascevano dalla trasformazione degli istituti tecnici. Di conseguenza, tolti i licei economici e tecnologici, tra i licei la prerogativa di una suddivisione in indirizzi ai sensi della legge 53/03 e del DM 226/05 ( modificati a questo punto, ma non abrogati) resta propria solo dei licei artistici.</i></p>
<p>1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno</p>	<p><i>Gli istituti tecnici e professionali, pur trattati congiuntamente, mantengono proprie specificità. Dunque nessuna fusione in un unico istituto tecnico-professionale è prevista. L'obiettivo di entrambi è il conseguimento del diploma. <b>La formulazione, se da un lato dà piena dignità scolastica ad entrambi i percorsi, dall'altro apre un doppio problema: la valenza universitaria del diploma secondario superiore nei testi di legge vigenti ( legge 53/03 e DM</b></i></p>

<p>collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli enti locali.</p>	<p><b>226/05) è ancora riferita ai licei , mentre nello stesso tempo il diploma non è in sé un titolo professionale (vedi successivo comma 1 quinquies dove si fa riferimento al sistema dell'istruzione e formazione professionale come sede del rilascio dei titoli professionali). La questione è oltremodo spinosa per l'istruzione professionale la cui specificità è soprattutto contenuta nel rilascio del titolo triennale di qualifica professionale oltre che nel diploma quinquennale relativo all'esame di Stato.</b></p>
<p>1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.</p>	<p><i>L'intervento sugli istituti tecnici e professionali non si limita alla loro restaurazione, ma prevede un intervento per via regolamentare su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione del numero degli indirizzi;</li> <li>• l'organizzazione curricolare in area comune e area di indirizzo;</li> <li>• la ridefinizione della scansione temporale;</li> <li>• la ridefinizione del monte ore annuo (entro limiti di quello previsto per i licei economico e tecnologico);</li> <li>• la riorganizzazione delle discipline in relazione a laboratori, stages e tirocini;</li> <li>• l'orientamento agli studi universitari e all'IFTS.</li> </ul> <p><b>Si tratta di riferimenti non privi di conseguenze sul personale: in particolare la revisione degli indirizzi, il contenimento dell'orario annuo in quello previsto dalle leggi Moratti, e la riorganizzazione sulle discipline.</b></p>
<p>1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e</p>	<p><i>Tali provvedimenti saranno comunque assunti entro il 31 luglio 2008, l'attuazione del secondo ciclo è infatti posticipata di un altro anno, al 2009-2010.</i></p> <p><b>Continua così, anno per anno, la pratica della sospensione dell'attuazione della legge,</b></p>

<p>formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".</p>	<p><b><i>preferita fin dall'inizio all'abrogazione della legge 53/03.</i></b></p>
<p>1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.</p>	<p><i>Verranno predisposte linee guida da parte di Ministero e Conferenza unificata per realizzare i raccordi tra l'istruzione tecnica e professionale e l'istruzione e formazione professionale per garantire l'acquisizione delle qualifiche professionali e dei diplomi professionali, di competenza regionale (vedi comma 1bis).</i></p> <p><b><i>Si evince qui che i titoli professionali saranno di competenza regionale anche se iscritti in un repertorio nazionale. Un passaggio delicato. Non a caso si sottolinea la necessità di un raccordo tra i due sistemi.</i></b></p>
<p>1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Il tutto dovrà essere attuato a spesa invariata. E' questa una delle misure più contestabili. Ancora una volta si propongono cambiamenti, senza però voler investire su di essi: le solite nozze con i fichi secchi!</i></p>
<p>8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";  b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;  c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;  d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.</p>	<p><i>Il secondo ciclo originariamente formato da sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale, viene invece formato da sistema dell'istruzione secondaria superiore (comprensivo degli istituti tecnici e professionali, vedi comma 1) e sistema dell'istruzione e formazione professionale. Inoltre si sancisce che il diritto-dovere, che scattava a 14 anni, scatta a 16 anni, una volta assolto l'obbligo di istruzione innalzato. Vengono infine abrogati gli OSA relativi a i licei economico e tecnologico e altre norme relative a questi licei.</i></p> <p><b><i>Si tratta di tre misure fondamentali, soprattutto le prime due, che, essendo contenute in una legge di conversione, abrogano di fatto un passaggio della legge 53/03 anche se apparentemente intervengono solo sul decreto applicativo 226/05.</i></b></p>
<p>8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile</p>	<p><i>Vengono restaurate le norme che sovrintendevano agli istituti tecnici e professionali contenute nei decreti delegati del 1974 e nel testo unico del 1994.</i></p>

1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

***Un altro segnale del loro pieno reinserimento nel sistema.***